

CONTINUITO UNIFICATO



2950/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Fallimento.  
Registrazione  
sentenza a  
fini  
impugnazione.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19417/2008

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Cron. 2950

Dott. SALVATORE DI PALMA - Rel. Consigliere - Rep. 259

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Ud. 10/12/2014

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19417-2008 proposto da:

MORINI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIALE ANGELICO 32, presso l'avvocato SALVUCCI MARIA  
CRISTINA, rappresentato e difeso dagli avvocati  
ANIELLO PULLANO, FILIPPO CAPRARA, giusta procura a  
margine del ricorso; - C.F.: MRN FNC 64T1S E349T -

2014

- **ricorrente** -

2114

**contro**

FALLIMENTO MAG TECH S.R.L.;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 445/2008 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere  
Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato SALVUCCI M.  
CRISTINA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento  
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

IL CASO.it

**Ritenuto** che, con ricorso del 24 settembre 2003 al Tribunale di Frosinone, Franco Morini propose, ai sensi del previgente art. 98 della legge fallimentare, opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento della s.r.l. Mag Tech, esponendo che il Giudice delegato aveva ingiustamente escluso per carenza di prova il proprio credito, pari a € 59.561,11, fatto valere a titolo di prestazioni professionali da lui svolte in favore della Società fallita;

che, in contraddittorio con il Fallimento, il Tribunale adito, con sentenza n. 588/2006 del 9 agosto 2006, rigettò l'opposizione;

che avverso tale sentenza - notificata ad istanza del Fallimento in data 6 novembre 2006 - il Morini propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, con citazione notificata il 5 dicembre 2006;


che, costituitosi, il Fallimento eccepì preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per l'intempestività della sua proposizione, il termine di quindici giorni di cui al previgente art. 99, quinto comma, della legge fall. essendo scaduto il 21 novembre 2006;

che il Morini eccepì a sua volta l'inesistenza o la nullità della notificazione della sentenza di primo grado,

in quanto eseguita mediante consegna di copia conforme all'originale della stessa sentenza senza che questa fosse stata previamente sottoposta a registrazione, con la conseguenza che il predetto termine breve di quindici giorni non aveva cominciato a decorrere;

che l'adita Corte d'appello, con la sentenza n. 445/08 del 4 febbraio 2008, ha dichiarato inammissibile l'appello;

che, in particolare, la Corte ha ritenuto non fondato l'assunto dell'appellante, affermando: «[...] né l'art. 66 citato [del d.P.R. n. 131 del 1986], né l'art. 160 c.p.c., né altra norma cominano la nullità della notifica di copia di sentenza non registrata rilasciata per scopi diversi. Neppure è ravvisabile la fattispecie di cui all'art. 156, comma 2°, c.p.c., perché la notifica di atto giudiziario per il quale non è stata assolta la relativa imposta di registro è comunque idonea allo scopo che è quello di portare ufficialmente a conoscenza della controparte la decisione del giudice. Si tratta di violazione fiscale che in base all'art. 65 comma 6° DPR 131/1986 comporta, in conseguenza della produzione in giudizio da parte dell'appellato della copia notificata della sentenza a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, la sola applicabilità di sanzioni



fiscali a carico del contravventore di cui al titolo VII del DPR citato»;

che avverso tale sentenza Franco Morini ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato motivo di censura, illustrato con memoria;

che il Fallimento della s.r.l. Mag Tech, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;

che, all'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Considerato** che, con l'unico motivo (con cui deduce: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 66 DPR 26.4.1986, n. 131, 743 c.p.c., 58 c.p.c., 2714 c.c., 156 c.p.c. anche con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale n. 522/2002 e n. 420/2007»), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che l'interpretazione combinata delle disposizioni menzionate in rubrica e delle pronunce costituzionali citate non può che condurre alla necessità della previa registrazione rispetto al rilascio della copia della sentenza soggetta ad impugnazione e, conseguentemente, alla invalidità della notificazione della stessa sentenza priva di registrazione,

con l'ulteriore conseguenza dell'impedimento alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 326 cod. proc. civ.;

che il ricorso non merita accoglimento;

che la questione sottoposta all'esame di questa Corte consiste nello stabilire se la mancata, previa registrazione della sentenza soggetta ad impugnazione incida, o no, sulla idoneità della notificazione della stessa sentenza non registrata ai fini della decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione, di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326, primo comma, cod. proc. civ. e, nel caso di specie, di cui al previgente art. 99, quinto comma, della legge fallimentare;

che - nonostante le plurime e diffuse argomentazioni contrarie prospettate dal ricorrente - la risposta a tale quesito non può che essere negativa, sulla base della consolidata giurisprudenza sia della Corte costituzionale sia di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità;

che l'essenziale quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 743, primo comma, cod. proc. civ. - secondo cui *«Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve*

rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo» -, per l'altro, dall'art. 66 (che reca la rubrica: «Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati»), comma 1, e comma 2, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), secondo cui, tra l'altro: «I soggetti indicati nell'articolo 10 lettere [...] c) [i cancellieri e i segretari degli organi giurisdizionali] possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati [...]» (comma 1), «La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali [...], che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio» (comma 2, lettera a);

che, quanto alla giurisprudenza costituzionale, deve rammentarsi che la Corte: a) già con la sentenza n. 80 del 1966, dichiarò «l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di

rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio sia condizione essenziale per la procedibilità dell'impugnativa, ai sensi dell'art. 348 del Codice di procedura civile», per la violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., osservando al riguardo, tra l'altro, che «si rend[e] necessario distinguere fra gli oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, di prevenire altresì eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto di azione, eccitando nel titolare un senso di responsabilità, e che perciò devono ritenersi consentiti, e quegli altri i quali invece tendono alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette, e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione dell'incostituzionalità (sentenze 45, 56, 83, 113 del 1963; 47, 69, 91, 100 del 1964)», e che «il divieto [che la norma censurata] impone ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare copia di qualsiasi atto soggetto a registrazione, prima che questa sia stata effettuata, in quanto precluda il rilascio della copia della sentenza di primo grado a favore di colui che intenda proporre gravame contro di essa, ha per conseguenza di pregiudicare il



valido esercizio di tale diritto, dato che l'ultimo comma del citato art. 348 del Codice di procedura civile fa derivare l'improcedibilità dell'appello stesso dal mancato deposito, alla prima udienza di comparizione, del fascicolo dell'appellante, fascicolo del quale è elemento essenziale la copia della sentenza impugnata, secondo il tassativo disposto del precedente art. 347» (cfr. n. 1. del Considerato in diritto); b) con la sentenza n. 522 del 2002, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 [...], nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata», ribadendo il principio già affermato con la menzionata sentenza n. 80 del 1966, ed osservando, relativamente alla nuova disciplina dell'imposta di registro, che: «La legge n. 825 del 1971 ha imposto al legislatore delegato, come principio di delega, di eliminare "ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi" (articolo 7, n. 7). In attuazione di tale principio, l'articolo 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),

il cui contenuto è poi sostanzialmente confluito nell'articolo 65 [comma 6] del d.P.R. n. 131 del 1986, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati (previsto dalla disciplina precedente, la cui incostituzionalità era stata esclusa da questa Corte, con le citate sentenze n. 45 del 1963 e n. 157 del 1969) ed al suo posto ha previsto l'obbligo del cancelliere di inviarli all'ufficio del registro. Il legislatore della riforma ha pertanto ritenuto che la situazione di inadempimento dell'obbligazione relativa all'imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non può avere l'effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione. È chiaro il giudizio di valore così espresso, per cui, nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. Discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte - sia pure in tempi diversi - per le imposte di successione, di bollo e sul valore aggiunto» (cfr. n. 6. del Considerato in diritto; cfr., altresì, le sentenze nn. 414 del 1989 e 198 del 2010);

che, quanto alla giurisprudenza di questa Corte, deve ribadirsi che: a) con la recente sentenza n. 14393 del 2102 - che costituisce precedente specifico in riferimento alla questione posta dal ricorso in esame -, è stato enunciato il principio di diritto, conforme alla menzionata giurisprudenza costituzionale, per cui, ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in quanto l'interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l'art. 6, prf. 1, della CEDU e con l'art. 111, primo comma, Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo; b) tale specifico principio di diritto è, in realtà, conforme anche al diritto vivente formatosi in altri ambiti processuali: infatti, le Sezioni Unite hanno più volte affermato che, in base alla disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. art. 1), e nell'art. 2 della tabella parimenti allegata tale decreto (cfr. art. 7), non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le

5  
4  
sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è  
previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima  
della registrazione, se ciò è necessario ai fini della  
prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che, alla  
luce di siffatta esegesi della predetta normativa in senso  
correttivo ed evolutivo rispetto a quella in precedenza  
adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ma pur  
sempre compatibile con il relativo dato letterale, in tema  
di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale  
superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta  
avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della  
sentenza, la successiva notificazione della copia integrale  
del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente  
dalla registrazione della sentenza, il termine breve di  
quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per  
cassazione, ai sensi dell'art. 202 del R.d. 11 dicembre  
1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione,  
ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali (sentenze nn.  
7607 del 2010, 15144 e 24413 del 2011);

4  
3  
che le argomentazioni svolte dal ricorrente sia nel  
ricorso sia nella memoria non sono idonee a scalfire i qui  
ribaditi orientamenti della Corte costituzionale e di  
questa Corte;

che, in mancanza di costituzione del Fallimento della s.r.l. Mag Tech, non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2014

Il Consigliere relatore ed estensore

(Salvatore Di Palma)

Il Presidente

(Aldo Cecccherini)

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 13 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO